

D.L. 95/2012 “spending review”

Art. 7 comma 26.

Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:

a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole "a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, " sono aggiunte le seguenti **"pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e"**;

Relazione tecnica DI 95/2012

art. 7 Comma 26. Lettera a) Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono assegnate alla Direzione

*per le Dighe risorse finanziarie sul capitolo di funzionamento n. 1290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provengono in massima parte dalle contribuzioni dei concessionari (art. 2 D.L. 262/2006). Negli ultimi anni, dopo la soppressione del Registro Italiano Dighe e il passaggio delle competenze e della struttura al Ministero delle infrastrutture e trasporti in **una fase di organizzazione precaria, non è stato possibile effettuare la programmazione della spesa secondo efficacia ed esigenze per cui gran parte delle risorse sono andate in economia.***

*Per tale motivo si ritiene possibile solo per l'anno 2012 **limitare la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono nel predetto anno a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a ad euro 2.500.000, resti acquisita al bilancio dello Stato.***